

*Azioni di Stato: difetto di giurisdizione del giudice italiano se il minore è cittadino di altro Stato e ivi residente*

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 16 maggio 2016, n. 6071. (Pres. Cosmai, est. Muscio)

**Azione di stato – Domanda giudiziale per l'autorizzazione a riconoscere il figlio nato fuori da matrimonio**

*In materia di riconoscimento del figlio nato fuori da matrimonio, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano ove, seppur il presunto padre sia italiano con residenza in Italia, la madre resistente sia cittadina di altro Stato UE residente in suddetto Stato e il minore, nato in altro Stato UE, sia ivi residente e cittadino di detto Paese.*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso, depositato in data 16.3.2015, G chiedeva a questo Tribunale, previo esperimento degli accertamenti necessari per accertare la sua paternità biologica rispetto al presunto figlio, di autorizzarlo al riconoscimento di F, nato in Francia il .....2010 e di emettere i provvedimenti di cui all'art. 277 c.c. Allegava il ricorrente che, dopo aver intrattenuto nel 2009 una relazione sentimentale e una convivenza con ... .., cittadina francese, che dalla stessa veniva interrotta mentre era al quarto mese di gravidanza, il ...2010 apprendeva che il ...2010 era nato in Francia il figlio della signora .. che gli aveva di fatto impedito di riconoscere il bambino nei tre giorni dalla sua nascita, come previsto dalla legge francese e di avere alcun rapporto con lo stesso. Le azioni dallo stesso promosse avanti all'Autorità Giudiziaria francese non gli avevano ad oggi reso giustizia, non consentendogli un preventivo accertamento della paternità biologica, dubitando lo stesso ricorrente della sua effettività paternità.

Con decreto del 31.3.2015 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio secondo quanto previsto dall'art. 250 c.c, già evidenziando ex officio il Presidente la questione del difetto di giurisdizione del Giudice italiano e la questione di ammissibilità del rimedio azionato.

Verificata la regolare notifica del ricorso alla convenuta che non si costituiva e non proponeva opposizione, all'udienza del 19.4.2016 il Tribunale assegnava termine sino al 5.5.2016 alla difesa del ricorrente per una nota difensiva relativa alla questione preliminare della competenza giurisdizionale del Tribunale italiano, sollevata ex officio.

La difesa illustrava le proprie ragioni nella nota depositata nel termine assegnato.

Deve dichiararsi, ad avviso del Collegio, il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 37 della legge 218/1995 che disciplina la "giurisdizione in materia di filiazione",

norma applicabile all'azione promossa dal ricorrente in presenza di elementi di c.d. internazionalità.

E' pacifico che nel caso di specie il ricorrente è cittadino italiano residente in Italia, la resistente è cittadina francese residente in Francia e il minore è nato in Francia, è cittadino francese ed è residente in Francia. Tale norma individua la giurisdizione italiana rinviando in primo luogo alle ipotesi di cui all'art. 3 e all'art. 9 della stessa legge 218/1995 che, ad avviso del Collegio, non possono trovare applicazione nel caso di specie. Pacificamente non può operare il criterio di collegamento previsto dall'art. 3 della legge 218/95, posto che la resistente non è domiciliata, né residente in Italia e né vi è un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c.

Non può operare neppure l'art. 9 della citata legge che disciplina i criteri di collegamento per la materia di volontaria giurisdizione.

L'azione ex art. 250 c.c non può considerarsi affatto, come pure sostiene il difensore del ricorrente nella nota autorizzata, un procedimento di volontaria giurisdizione. La Suprema Corte si è pronunciata in modo inequivocabile sul punto affermando che *"Il giudizio di cui all'art. 250, quarto comma, cod. civ., promosso dal genitore che intenda riconoscere il figlio infrasedicenne (ora infraquattordicenne) per superare l'opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento, sebbene nella prima fase debba svolgersi, ai sensi dell'art. 38 disp. atti. cod. civ., con rito camerale, ha natura contenziosa e si conclude con sentenza"* (Cass. Sez. I 24.1.1991 n. 687; Cass. Sez. I 3.12.1988 n. 6557). Orientamento questo che, formatosi sotto la vigenza della norma nella versione anteriore alla modifica introdotta dal Dlgs 219/2012, trova ancor di più oggi conferma, secondo il Tribunale, considerata la più dettagliata disciplina dettata dal legislatore di tale procedimento che deve avvenire con il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e si conclude con una sentenza.

Infine, non trova applicazione il criterio di collegamento previsto direttamente dall'art. 37 della legge 218/95 che radica la giurisdizione italiana all'ipotesi in cui uno dei genitori o il figlio sia cittadino italiano o risieda in Italia.

Ciò non è pacificamente in relazione al minore e alla madre che sono cittadini francesi e risiedono in Francia, ma non è neppure rispetto al ricorrente che allo stato non è genitore.

Né si possono condividere le argomentazioni della difesa del ricorrente che propone un'interpretazione estensiva della norma nel senso che farebbe riferimento anche al genitore presunto.

Tale interpretazione si scontra con la considerazione che le norme di diritto internazionale privato, proprio perché destinate a regolamentare la sfera giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana, vanno interpretate in modo rigoroso e puntuale, tanto più che nel caso in cui sono stati attribuiti diritti e azioni al "presunto padre" il legislatore vi ha fatto espresso riferimento (confr. art. 243bis c.c.).

Né si ritiene conferente il riferimento invocato dalla difesa del ricorrente alla legge sull'aborto che attribuisce al padre del concepito un diritto, posto che la norma non mette in discussione la paternità che è appunto il presupposto della possibilità di poter assistere ai colloqui con i sanitari, se la madre lo consente.

Ogni altra questione posta dalla difesa del ricorrente in tema di legge applicabile e di possibile pregiudizio dei suoi diritti sono assorbite

dall'affermazione del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n. 9936, altre (Cass. civ., sez. VI, 28 maggio 2014 n. 12002), non potendo in ogni caso non osservare il Collegio che lo strumento dal ricorrente azionato non avrebbe potuto comunque trovare spazio per come dallo stesso formulato.

L'azione promossa ha, infatti, come presupposto stesso la "certezza" della paternità, non essendo ammissibili nel giudizio ex art. 250 c.c. accertamenti biologici ed ematici preventivi, come chiesti dallo stesso ricorrente che, per sua espressa allegazione, dubita della sua paternità ed in assenza di alcuna opposizione della resistente che, a quanto è dato capire dalle pronunce francesi prodotte in copia con traduzione asseverata, non contesta né mette in dubbio affatto la paternità del ricorrente (confr. Sentenza del 29.12.2011 della Corte di appello di ...). Altri, quindi, sarebbero eventualmente gli strumenti giuridici amministrativi e giurisdizionali da azionare avanti all'Autorità Amministrativa o Giudiziaria dotata di competenza giurisdizionale. Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata opposizione e costituzione della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo in epigrafe indicato, disattesa ogni altra istanza, così provvede:

*visti gli artt. 37 della legge 218/95 e 250, comma IV, c.c., 737 c.p.c.*

1. dichiara il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana;
2. nulla sulle spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2016

Il Giudice Estensore  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Laura Maria Cosmai